

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01700/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Matteo Di Marzio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero dell'Interno;
- il Ministero dell'Economia e Finanze;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege*
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma,
alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Angela Alice Stimolo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it” in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 4 febbraio 2022;
- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, non conosciuti;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;
- nonché per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso avanzata dal ricorrente in data 19 dicembre 2021 con contestuale ordine all'Amministrazione competente a rilasciare in giudizio i documenti richiesti;

quanto ai motivi aggiunti presentati l'8 marzo 2022:

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, come anche riportati nella scheda conosciuta a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;
- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it” in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 4 febbraio 2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;
- dell'elenco dei vincitori con l'indicazione delle Amministrazioni cui sono stati assegnati, pubblicato sul sito “riqualificazione.formez.it” in data 4 febbraio 2022;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto,

nonché per la condanna

dell'Amministrazione a rivalutare la domanda del ricorrente alla luce dei motivi di cui in narrativa;

ovvero, in caso di accoglimento del motivo sub. 3),

per l'annullamento

- del verbale della Commissione d'esame del bando di concorso n. 13 del 20 ottobre 2021, conosciuto a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, come anche riportati nella scheda conosciuta a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 4 febbraio 2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;

- dell'elenco dei vincitori con l'indicazione delle Amministrazioni cui sono stati assegnati, pubblicato sul sito "riqualificazione.formez.it" in data 4 febbraio 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto,

e, per l'effetto,

per l'annullamento della precipua sequenza procedimentale afferente alla disamina dei titoli e la condanna dell'Amministrazione a ripetere le operazioni di determinazione dei criteri di giudizio e di valutazione dei titoli nel rispetto dei principi esposti in narrativa;

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 7 giugno 2022:

- del decreto direttoriale del 25 marzo 2022, n. 517, con cui è stata disposta la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura, nel

profilo professionale di funzionario amministrativo, di n. 291 unità di personale risultato vincitore utilmente collocato nella graduatoria di merito di cui al concorso pubblico indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30 giugno 2020, con assegnazione ai candidati delle sedi di servizio esplicitate nell'allegato 2 in virtù dell'ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, nonché dei relativi allegati;

- della circolare del 25 marzo 2022, n. 76, avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III ... - Decreto direttoriale 25 marzo 2022, rep. n. 517 - Inquadramento nei ruoli del MiC, Area III, posizione economica F1*”;

- del decreto direttoriale del 30 marzo 2022, n. 539, di rettifica ed integrazione del decreto direttoriale n. 517/2022, con cui si è proceduto alla modifica delle assegnazioni disposte alla luce della verifica della documentazione rimessa all'Ente e alla sostituzione dell'allegato 2 del precedente decreto n. 517/2022, nonché dei relativi allegati;

- della circolare del 30 marzo 2022, n. 79, avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III ... - Decreto direttoriale 30 marzo 2022, rep. n. 539 - Inquadramento nei ruoli del MiC, Area III, posizione economica F1*”;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che il ricorso introduttivo è stato notificato nei soli confronti della sig.ra Stimolo Angela Alice, mentre i motivi aggiunti, dalla parte successivamente proposti, hanno formato oggetto di notificazione nei confronti (oltre che della parte anzidetta) anche dei sigg.ri Emanuele Cavallini e Vincenzo La Notte;

Rilevato come parte ricorrente, con memoria depositata il 6 febbraio 2023, abbia manifestato l'intendimento di *“notificare il ricorso ... ad almeno uno dei candidati indicati nell'istanza di accesso quale assegnatario del punteggio massimo di 4 previsto per gli “altri titoli”*; soggiungendo che, *“stante l'impossibilità di acquisire aliunde i dati identificati di questi, di cui neppure si conosce il codice fiscale (non riportato nella graduatoria finale), si chiede sin da ora di voler disporre ogni misura necessaria a tal fine, ordinando altresì all'Amministrazione resistente di fornire i dati ed i riferimenti necessari per procedere alla notifica del ricorso anche nei confronti dei dottori Lipari Giuseppe, D'amico Flaviana Margherita, De Benedetto Lucia Rosa, Palmieri Valentina e Romito Paola, ovvero autorizzare in alternativa la notifica per pubblici proclami, prescrivendone le modalità”*;

Rilevata l'esigenza che il contraddittorio processuale venga, a cura della medesima parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parte necessaria del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dal ricorrente reclamato;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente come sopra formulata;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

L'individuazione della pubblica udienza per il prosieguo della trattazione della controversia, verrà effettuata con separato decreto adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) dispone integrarsi il contraddittorio, nei termini e con le modalità indicati in motivazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO